

Roma, 6 dicembre 2004

Prot. n. 2859/2004

Al Consiglio Superiore  
della Magistratura

Alle Corti d'Appello  
per i Minorenni e la Famiglia

Ai Tribunali  
per i Minori e la Famiglia

All'AIMMF

All'ANCI

A Legautonomie

Agli Organi di informazione

LORO SEDI

Oggetto: Esecuzione coattiva di provvedimenti relativi a minori.

L'Ordine degli Assistenti Sociali interviene in una materia che ha pesanti implicazioni sulla professione rappresentata, ledendone le prerogative professionali e determinando nell'immaginario collettivo l'errata sensazione dell'assistente sociale che "ruba i bambini", e nel cittadino la sfiducia nei servizi sociali e socio-sanitari istituzionali.

Con la propria presa di posizione l'Ordine intende fare chiarezza su compiti che impropriamente vengono attribuiti ai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, implicandoli nell'esecuzione coattiva dei provvedimenti relativi ai minori.

Continuano infatti ad essere segnalati provvedimenti di allontanamento di minori dal nucleo familiare adottati dalle Autorità Giudiziarie o Amministrative con contestuale disposizione che siano eseguiti dall'assistente sociale dei presidi sociali e socio-sanitari territorialmente competenti (servizio sociale del Comune, consultorio familiare ecc.) coadiuvato da personale di polizia.

Tali provvedimenti raggiungono l'assistente sociale (che pure costituisce una delle componenti dell'équipe multidisciplinare) in forma di decreto cui è impossibile sottrarsi, anche qualora si dissenta, per più motivi: soprattutto perché nei servizi territoriali degli enti locali operano spesso giovani professionisti assunti con contratto a

termine, che nella maggior parte dei casi (piccoli comuni) non hanno punti di riferimento e sostegno in strutture organizzative improntate alle finalità e alle modalità operative del servizio sociale professionale, e, d'altra parte, i pubblici amministratori non sempre possiedono competenze d'ordine giuridico e amministrativo atte a tutelare e difendere le prerogative proprie degli enti locali, la funzionalità e le priorità dei servizi e tantomeno la professionalità degli operatori.

E' tuttavia ben chiara l'incongruità di provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minori o da altra Autorità Giudiziaria o Amministrativa che conferendo incarichi a servizi di altra Amministrazione, operanti all'interno e nelle logiche di équipes multidisciplinari, secondo funzioni e progetti che implicano una precisa competenza istituzionale, non tengono conto della professionalità del cui corretto esercizio l'assistente sociale è personalmente responsabile con autonomia di giudizio e impegno all'aiuto.

L'esecuzione coattiva dei provvedimenti dell'Autorità competente che impongono obblighi di fare, consegnare e simili è riservato dall'ordinamento ad organi ben individuati e definiti: Ufficiale Giudiziario al quale l'art. 59 del Codice di Procedura Civile attribuisce il compito di provvedere all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, e la Pubblica Sicurezza in particolare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Le norme di legge che prevedono e regolano le ipotesi di allontanamento del minore dalla famiglia e/o da singolo genitore (art. 330 e seguenti del Codice Civile) e quelle relative al Tribunale dei minorenni (R.D.L. 20.07.1934 n. 1404 e successive modificazioni e integrazioni) non attribuiscono né ai Servizi Sociali né alle singole figure professionali che ne facciano parte, in particolare alla figura professionale dell'assistente sociale, il compito di dare esecuzione ai relativi provvedimenti

L'Ordine Nazionale ribadisce che tale compito non rientra nelle funzioni istituzionali dell'assistente sociale quali sono definiti dalla normativa vigente che regola la relativa attività professionale in regime sia autonomo che dipendente compreso quello di pubblico impegno.

Esse sono così chiaramente indicate nella Legge 23.03.1993 n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale" e nel D.P.R. 05.06.2001 n. 328 che ha istituito, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le sezioni A e B nell'albo medesimo:

- L. 23.03.1993 n. 84 – **Art. 1.** – Professione di assistente sociale -

- "1.** L'assistente sociale opera con autonomia tecnico - professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico – formative.
- "2.** L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

- “3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
- “4. Nella collaborazione con l’autorità giudiziaria, l’attività dell’assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico – professionale.”

- D.P.R. 05.06.2001 n.328 - Capo IV – Professione di assistente sociale – **Art. 21** -

- “1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:
- elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
  - pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
  - direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
  - analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
  - supervisione dell’attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
  - ricerca sociale e di servizio sociale;
  - attività didattico – formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.
- “2. Formato oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
- attività, con autonomia tecnico – professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell’intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
  - compiti di gestione, di collaborazione all’organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
  - attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
  - attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 – Scienze del servizio sociale;
  - attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca”.

Nei provvedimenti di esecuzione coattiva di allontanamento di minori dal nucleo familiare e in ogni altro provvedimento di analogo contenuto l’assistente sociale potrebbe essere legittimamente designato solo ed esclusivamente quale

consulente professionale per l'assistenza all'Ufficiale Giudiziario o all'Ufficiale di Pubblica Sicurezza in ordine a problematiche specifiche che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del provvedimento.

L'Ordine Nazionale ribadisce altresì la necessità che ove necessiti procedere a esecuzione coattiva, cioè forzata, di provvedimenti di analogo contenuto, il relativo compito sia affidato solo ed esclusivamente agli Organi competenti per legge (Ufficiale Giudiziario o Ufficiale di Pubblica Sicurezza eventualmente di polizia femminile) con la presenza, ove ritenuta necessaria o opportuna, del servizio sociale e in particolare di un assistente sociale con compiti esclusivi di assistenza professionale ai fini di assicurare che l'esecuzione del provvedimento sia attuata con modalità ed accorgimenti che non danneggino i soggetti interessati, soprattutto se minori.

Si sollecitano pertanto tutti gli Enti ed organi in indirizzo a emanare, anche nell'ambito delle rispettive competenze, precise disposizioni in merito delle quali si resta in attesa di conoscere il contenuto.

  
Il Presidente  
A.S. Paola Rossi

